PROROGA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AI MEDICI A TEMPO DEFINITO, FARMACI, FORMAZIONE SANITARIA, ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI E ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CROCE ROSSA

Art. 1

Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1 febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ".

Versione in vigore dal 12 aprile 2002, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa
Estremi	Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-disposizioni-relative-ai-medici-a-tempo-definito-farmaci/art-1-modifica-all-art-15-bis-del-decreto-legislativo-30-dicembre-1992-n-502

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it